

Milano 31 Agosto 1808.

IL PREFETTO DI POLIZIA

DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

*Ai Signori Vice-Prefetti, Commissarij di Polizia, Podestà
e Sindaci delle Comuni, Cancellieri per il Censo,
Ricettori di Finanza.*

S. A. I. il PRINCIPE VICE-RE con provvidissimo Decreto del giorno 20. agosto 1808 proibendo dal primo ottobre prossimo venturo in avanti la mendicizia in tutta l'estensione del Dipartimento d'Olonà, ordina che i mendicanti *validi* ed *invalidi* appartenenti a detto Dipartimento siano, i primi ammessi a lavorare nelle case d'industria, i secondi radunati negli ospizj ed altri stabilimenti di beneficenza, ed ordina pure che siano immediatamente espulsi dal Regno tutti i mendicanti forestieri, dal Dipartimento d'Olonà tutti i mendicanti nazionali che non appartengono al Dipartimento stesso.

I Signori Vice-Prefetti, Commissarij di Polizia, Podestà e Sindaci delle Comuni, Cancellieri per il Censo, Ricettori di Finanza restano quindi incaricati delle seguenti disposizioni:

- I. Tutti i mendicanti *validi* ed *invalidi* tanto forestieri, quanto nazionali non appartenenti al Dipartimento d'Olonà sono all'istante raccolti in tutte le Comuni, Cassinaggi, pubbliche vie del Dipartimento, e sono accompagnati secondo la località ove si rinvencono ai Capi-Luoghi dei Distretti, se nella Città e Distretto di Milano a questa Prefettura, se ne' Distretti di Pavia, Monza, Gallarate alle rispettive Vice-Prefetture per essere espulsi dal Regno o dal Dipartimento a termini del citato Reale Decreto.
- II. I soli mendicanti appartenenti al Dipartimento d'Olonà sono tollerati a tutto il 30 settembre entrante; dopo una tal'epoca cessando ogni tolleranza di mendicizia anche i mendicanti *validi* ed *invalidi* del detto Dipartimento sono arrestati ed accompagnati come all'art. I. ai Capi-Luoghi dei Distretti.
- III. La provvisoria tolleranza de' mendicanti del Dipartimento d'Olonà non esclude però, che siano arrestati i vagabondi d'ogni sorta, che infestano le Città e Campagne sotto apparente titolo di mendicare, e si raccomanda anzi la maggiore vigilanza nel colpire e sottoporre costoro all'Autorità politica competente.
- IV. Per l'immancabile esecuzione delle presenti disposizioni sono specialmente richiesti a prestar mano forte la Reale Gendarmeria, le Guardie Nazionali, gli Uomini d'armi nel territorio della rispettiva Comune i quali tutti per proprio istituto sono tenuti ad agire di conformità alle disposizioni medesime anche indipendentemente da qualunque richiesta dell'Autorità.
- V. Entro tre giorni dalla data presente colle module sotto notate sono compilati due separati elenchi de' mendicanti *validi* ed *invalidi* appartenenti al Dipartimento d'Olonà dai Signori Commissarij di Polizia per le sole Città e Capi-Luoghi de' Distretti dove risiedono e sono trasmessi rispettivamente a questa Prefettura ed alle Vice-Prefetture di Pavia, Monza, Gallarate, dai Signori Podestà e Sindaci per tutte le altre Comuni del Dipartimento e sono trasmessi alle rispettive Cancellerie per il Censo.

Negli elenchi sono precisate quanto è possibile le cause di mendicizia o d'invalidità.

I Signori Vice-Prefetti e Cancellieri per il Censo inoltrano quindi i detti elenchi colle debite rettificazioni a questa Prefettura.

- VI. I Signori Ricettori di Finanza ai posti di confine impediscono d'ora innanzi l'ingresso nel territorio del Regno a tutti i mendicanti forestieri, ai posti

L U I N I

At Signor Vice-Prefetto, Commissario di Polizia, Podesta

2. A. I. E. PRINCIPAL VICE-RE con provvidizione Decreto del 18/10/20.

gnome e Nome	Comune di	Età	Professione	Causa
Nascita	Domicilio	che avesse esercito	che ancora esercitasse	della mendic

Elenco de' me

[illegible]

N. *MM*

REGNO D' ITALIA.

Legnarello li 8. Ottobre 1808.

IL CANCELLIERE CENSUARIO
DEL CANTONE IV. DISTRETTO DI GALLARATE
DIPARTIMENTO D' OLONA

Alli Signori Sindaci dello stesso Cantone.

*E*ssendo cessata l' epoca d' ogni tolleranza di mendicità nel Dipartimento d' Olona , il Sig. Prefetto di Polizia con Ordinanza de' 29. Settembre prossimo passato num. 15073. Sez. I. m' invita à rinnovare a ciascuno de' Signori Sindaci gli ordini portati dalla sua Circolare 31. Agosto p. p. per l' arresto di chiunque andasse questuando , sia egli estero o nazionale , della Comune , o semplicemente di passaggio , mettendo l' esecuzione di tale misura sotto la più stretta loro responsabilità .

Servirà dunque la presente d' avviso perchè ciascuno de' Signori Sindaci non manchi all' occorrenza di far arrestare chi andasse mendicando nella propria Comune , ordinando , che gli arrestati siano tradotti alla Vice-Prefettura di Gallarate .

Ho l' onore di raffermarmi colla maggiore stima .

De Giovanni Cancell.